Regolamento per l'assunzione di tecnologi a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 bis della legge n. 240/2010

D.R. n. 661/2017 del 10 maggio 2017 - Emanazione

Articolo 1
Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le procedure pubbliche di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico con riferimento al profilo di Tecnologo a tempo determinato, di cui all'art. 24 *bis* della Legge n. 240/2010.

Articolo 2
Attività di competenza del Tecnologo

1. Il Tecnologo svolge attività di supporto sia tecnico che amministrativo. In particolare, il Tecnologo svolge compiti di particolare contenuto tecnico e professionale pienamente coerenti con le finalità e con gli obiettivi delle attività di ricerca. Egli svolge, altresì, quelle attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione delle suddette attività di ricerca.
2. Il Tecnologo di primo livello svolge, nell'ambito delle direttive impartitegli, funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività di ricerca, coordina a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali; ha la responsabilità della qualità ed economicità dei risultati ottenuti. Sono titoli di accesso la laurea magistrale, specialistica e vecchio ordinamento, nonché una particolare qualificazione professionale, esplicitata nel bando di cui al successivo art. 8, in relazione alla tipologia di attività specificatamente richiesta.
3. Il Tecnologo di secondo livello svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlata ad attività di ricerca; ha la responsabilità relativa alla correttezza tecnica delle soluzioni adottate. Sono titoli di accesso la laurea nonché una particolare qualificazione professionale, esplicitata nel bando, in relazione alla tipologia di attività specificatamente richiesta.
Per alcune figure di Tecnologo può essere richiesto il possesso dell'abilitazione professionale. È fatto salvo quanto previsto dall''art. 6 co. 5 del D.Lgs. 502/92.

Articolo 3
Procedura di reclutamento

1. La richiesta di attivazione di procedure di reclutamento di Tecnologi a tempo determinato è effettuata dalle strutture dell'Ateneo, nella quale siano evidenziati:
   a) le attività di ricerca in relazione alle quali il Tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo e i relativi fondi a carico dei quali è posto il trattamento economico spettante al medesimo;
   b) la durata del contratto, individuata in osservanza a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24*bis* della Legge 240/2010;
   c) il livello del Tecnologo;
   d) il regime di impegno richiesto (tempo pieno o tempo parziale).
2. Il bando, pubblicato sul sito dell'Ateneo e inviato al MIUR e all'Unione Europea per la pubblicazione in italiano e in inglese sui rispettivi siti, deve contenere:

- le tipologie di attività di supporto tecnico e amministrativo che il Tecnologo dovrà svolgere, nonché le relative modalità di esecuzione in funzione dell'attuazione delle attività di ricerca;
- il numero dei posti e il relativo livello;
- la tipologia di contratto: se a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest'ultimo caso, la percentuale d'impegno;
- la durata del contratto di lavoro e il trattamento economico;
- i requisiti e i titoli di partecipazione alla selezione;
- i termini di presentazione delle domande di partecipazione;
- le modalità di invio delle domande di partecipazione;
- l'indicazione delle prove d'esame e le relative modalità di espletamento.

3. Il bando deve contenere altresì informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

Articolo 4
Commissione giudicatrice

1. Con provvedimento del Direttore generale, su proposta del Consiglio della struttura interessata, è nominata la Commissione giudicatrice composta da tre componenti che possono essere scelti tra professori ordinari, associati e ricercatori, anche esterni all'Ateneo.

Articolo 5
Lavori della Commissione

1. La commissione giudicatrice effettua la selezione secondo le modalità stabilite nell'avviso di selezione, in funzione della tipologia di attività connessa allo specifico profilo.
2. La selezione è effettuata attraverso valutazione dei titoli e effettuazione di prova scritta e/o colloquio.
3. Sarà inoltre valutato il grado di conoscenza dei più diffusi software applicativi e della lingua inglese e/o di altra lingua straniera.
4. La/le prova/e si intendono superate con una votazione di almeno 21/30.
5. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato più giovane di età.
6. Con provvedimento del Direttore generale sono approvati gli atti concorsuali.

Articolo 6
Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del Tecnologo è a tempo determinato di durata non inferiore a diciotto mesi. Il relativo contratto è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni, fermo restando che la durata complessiva non può superare i cinque anni.
2. Il rapporto di lavoro può essere a tempo pieno (trentasei ore) o a tempo parziale, è regolato dal contratto di lavoro e dalle disposizioni vigenti in materia lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. In nessun caso il rapporto di lavoro potrà eccedere i limiti di legge, né potrà trasformarsi a tempo indeterminato.

4. L’orario di lavoro è di trentasei ore settimanali medie nell’arco di un trimestre e la presenza in servizio è assicurata corredandola in modo flessibile alle esigenze della gestione delle attività correlate alla ricerca.

Articolo 7
Incompatibilità

1. Il rapporto di lavoro, di cui al presente Regolamento, non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la borsa di dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-laurea da qualsiasi università o ente di ricerca erogate
2. È ammessa la possibilità di svolgere, previa autorizzazione del Direttore generale, incarichi aggiuntivi esterni.
3. La posizione di Tecnologo è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria; se a tempo pieno è incompatibile con l'attività libero professionale.
4. È fatto divieto al Tecnologo di svolgere in qualsiasi forma attività di natura assistenziale sanitaria o di supporto alla stessa.

Articolo 8
Retribuzione

1. Il trattamento economico spettante è stabilito, in relazione alla professionalità prevista dal bando, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D, posizione economica D3, ed EP, posizione economica EP3, dei ruoli del personale tecnico amministrativo delle Università.
2. Non sono previsti trattamenti economici accessori di alcun tipo.
3. L’onere complessivo del contratto e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di selezione (buoni pasto, trasferte autorizzate, quote di iscrizione a corsi o convegni) è posto a carico dei fondi relativi alle attività di ricerca.

Articolo 9
Norme finali

1. Per gli aspetti normativi non disciplinati dal presente Regolamento si applica la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 165/2001 e alla Legge n. 240/2010.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.